CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

C.N.D.C.E.C.
Prot. 8429 del 26-10-2009
Tipo: PARTENZA

FM/dt

Roma, 26 OTT 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Latina
Viale P.L. Nervi, 56
04100 LATINA

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 365/2009_Albo_iscrizione soggetto con precedenti penali

Con riferimento al quesito formulato in data 3 settembre 2009, con il quale si domanda quale comportamento debba assumere il Consiglio dell'Ordine di fronte alla scoperta di esistenza di condanna penale definitiva a carico di un soggetto che aveva chiesto l'iscrizione nell'Albo dichiarando di "non aver riportato condanne penali che, a norma dell'ordinamento professionale, danno luogo alla radiazione dall'albo", si osserva quanto segue.

Nell'ordinamento attuale (a differenza dei previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri) non esiste una elencazione delle condanne per reati che danno luogo alla radiazione dall'albo, nonostante l'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 139 espressamente vi faccia riferimento (*"Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo*"). Alla luce di ciò ed in via generale, quindi, bisogna ritenere che non sia corretto richiedere a coloro che intendono presentare domanda di iscrizione l'autocertificazione relativa al "non aver riportato condanne penali che, a norma dell'ordinamento professionale, danno luogo alla radiazione dall'albo". Più corretto appare invece richiedere la dichiarazione, più generica, di non aver riportato condanne penali, pur dovendo ricordare che l'aver riportato una condanna penale definitiva non implica automaticamente il diniego dell'iscrizione dovendo la condotta del richiedente nel suo insieme essere valutata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine.

Ciò posto e passando al caso di specie, non può affermarsi che il soggetto in questione (che verosimilmente ha compilato un form fornito dall'Ordine) abbia reso una dichiarazione falsa: egli, in effetti, non ha riportato condanne per reati che, a norma dell'ordinamento professionale danno luogo alla radiazione dall'albo per la semplice ragione che tali reati non sono individuati dal D. lgs. 139/2005. Ciò posto, è chiaro che il Consiglio - avendo accertato, a seguito dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale, che l'iscritto ha riportato una condanna penale definitiva - dovrà valutare, in piena autonomia, se tale circostanza sia in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'iscritto e quindi non rendere possibile la permanenza della sua iscrizione nell'albo.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione